

# Rifiuti elettrici più facili da smaltire

## Ecco le regole per il ritiro semplificato Raee

Ritiro semplificato Raee	La semplificazione si applica ai distributori obbligati a effettuare il ritiro secondo il criterio dell'uno contro zero, ma anche a quei distributori che, pur non essendo obbligati a farlo (perché la loro superficie di vendita è inferiore a 400 mq o perché effettuano solo vendite a distanza) decidano spontaneamente di adottare tale criterio di ritiro gratuito
Gratuità e informazione in base al criterio uno contro zero	I distributori devono garantire il rispetto di tali principi, e in particolare, con riferimento al secondo, hanno l'obbligo di informare gli utilizzatori finali della gratuità del ritiro e promuovere campagne informative al fine di incentivarlo
Nuclei domestici	L'uno contro zero vale solo per i Raee di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici

*Semplificato lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) di piccolissime dimensioni. Tale semplificazione si applica ai distributori obbligati a effettuare il ritiro secondo il criterio dell'uno contro zero, ma anche a quei distributori che, pur non essendo obbligati a farlo (perché la loro superficie di vendita è inferiore a 400 mq o perché effettuano solo vendite a distanza) decidano spontaneamente di adottare tale criterio di ritiro gratuito. Il consiglio di stato con il parere del 6 ottobre 2015 numero 02750/2015 ha dato l'ok allo schema di decreto ministeriale recante «Modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) di piccolissime dimensioni, nonché requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta». Viene ribadito, inoltre, che il ritiro secondo il criterio dell'uno contro zero ha a oggetto soltanto Raee di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11 del dlgs n. 49 del 2014. L'art. 4 del dm prevede due*

*principi fondamentali in materia di ritiro secondo il criterio dell'uno contro zero: la gratuità e l'informazione all'utilizzatore finale. I distributori devono garantire il rispetto di tali principi, e in particolare, con riferimento al secondo, hanno l'obbligo di informare gli utilizzatori finali della gratuità del ritiro, e promuovere campagne informative al fine di incentivarlo. Vengono definite le procedure per il conferimento dei Raee di piccolissime dimensioni da parte degli utilizzatori finali e disciplina i requisiti tecnici per allestire il luogo di ritiro all'interno dei locali del punto vendita del distributore o in prossimità immediata di essi, determinandone in maniera precisa le caratteristiche. Si tratta di uno o più contenitori che il distributore mette a disposizione dell'utilizzatore finale, e che sono facilmente accessibili e individuabili, riparati da agenti atmosferici, tali da tutelare la salute e la sicurezza di colui che conferisce i Raee e impedire che soggetti terzi possano asportare quanto conferito. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 dlgs n. 49 del 2014 (che aveva riguardo solo al regime transitorio) si prevede una raccolta separata dei Raee d'illuminazione e di quelli pericolosi dagli altri Raee conferiti.*